



Studio Commerciale **BARONCELLI**

Telefono 0574 719680 – 0574 711077 - 0574 26884 - paghe 0574 21099. @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: s.baroncelli@studio-baroncelli.it; Reparto PAGHE Lotti David paghe@studio-baroncelli.it LORY Baroncelli l.baroncelli@studio-baroncelli.it LORELLA Pierozzi: l.pierozzi@studio-baroncelli.it Silvia Lazzerini: silvia@studio-baroncelli.it

Circolare nr. 01 - 2025 (02 Gennaio) HAPPY NEW YEAR 2025!

Cuneo fiscale 2025 in busta paga: come funziona

Da gennaio 2025 entra in vigore un nuovo meccanismo di abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, in luogo dell'esonero contributivo parziale sulla quota di contributi a carico del lavoratore.

Per il 2025, la legge di Bilancio conferma gran parte della disciplina prevista per l'anno d'imposta 2024 e introduce alcune significative novità in materia di tassazione del lavoro dipendente. Per quanto riguarda le conferme, anche per il 2025 la disciplina dell'Irpef sarà modulata secondo le seguenti aliquote progressive e relativi **scaglioni di reddito** al netto degli oneri deducibili:

- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% se il reddito è superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% se il reddito è superiore 50.000 euro.

Per i titolari di **lavoro dipendente** la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, c. 1, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, resta ancorata ai valori previsti per il 2024; pertanto, per i titolari di redditi che non superano 15.000 euro, la detrazione ammonta a 1.955 euro, in riferimento ai redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione e gli assegni ad essi equiparati (art. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a)) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)).

Confermato anche il riconoscimento del **trattamento integrativo** a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a) del Tuir, diminuita dell'importo di 75 euro, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno.

La vera novità per i lavoratori riguarda l'abbandono del meccanismo basato su una riduzione contributiva del 6% / 7% riconosciuta per i periodi di paga fino al 31.12.2024 in luogo di un nuovo sistema meramente fiscale.

Più precisamente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati al c. 2 lett. a) dell'art. 49 Tuir (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che abbiano un **reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una delle seguenti percentuali:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il nuovo sistema fa quindi riferimento sia al reddito di lavoro complessivo (ai fini dell'accesso al beneficio), sia al reddito di lavoro dipendente (per l'individuazione dell'aliquota applicabile) rapportato all'intero anno. Se il reddito complessivo è **superiore a 20.000 euro** al lavoratore spetta una detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari:

- all'importo fisso di 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, riconoscerà **in via automatica la "somma"** e la detrazione (recuperando gli importi mediante compensazione), all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, salvo conguaglio di fine anno (o di fine rapporto, se precedente) con la verifica di spettanza; in caso negativo, il sostituto recupera la somma corrisposta (in 10 rate se superiore a 60 euro) con la prima retribuzione a cui si applicano gli effetti del conguaglio.

Bonus elettrodomestici 2025: contributo fino a 200 euro

La legge di Bilancio 2025 introduce contributi fino al 30% del costo d'acquisto per favorire il rinnovo sostenibile dei dispositivi in classe B o superiore e tutelare la produzione comunitaria.

La legge di Bilancio 2025, tra le altre cose, introduce una serie di misure che mirano a favorire il consumo responsabile di energia, la competitività del comparto manifatturiero europeo e il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi. Il testo contiene specifiche disposizioni all'art. 1, cc. 107-111, che istituiscono un **contributo per chi decide di acquistare, nel 2025, nuovi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla B, a condizione che siano fabbricati in Europa.**

Questa scelta normativa, oltre a promuovere un uso più razionale dell'energia e a rafforzare la competitività dell'industria interna al mercato europeo, incoraggia la rottamazione degli apparecchi datati, assicurando un corretto conferimento di materiali potenzialmente inquinanti.

Più nello specifico, il comma 108 disciplina la misura del sostegno, stabilendo che **il contributo possa coprire fino al 30% del prezzo del singolo prodotto**, con un tetto massimo di **100 euro**. Tuttavia, per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite massimo ammonta a **200 euro**, circostanza che intende agevolare i nuclei a reddito medio-basso nelle spese di aggiornamento tecnologico. In ogni caso, ciascun nucleo familiare potrà beneficiare dell'agevolazione **su un solo dispositivo**, requisito pensato per indirizzare in maniera mirata i fondi disponibili.

Il comma 109 prevede, inoltre, l'istituzione di uno **specifico Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025**, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicato come limite complessivo di spesa per la copertura finanziaria di tale misura. Il successivo comma 110 attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di definire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, la procedura operativa mediante un apposito decreto. In tale provvedimento, saranno individuati **tutti i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo**, assicurando il rispetto della dotazione economica stanziata e tutelando sia gli interessi degli utenti finali sia la correttezza dell'intero meccanismo.

Questo pacchetto di interventi si inserisce in un più ampio programma di politiche per la riduzione dei consumi energetici, la salvaguardia ambientale e la promozione del know-how manifatturiero comunitario, puntando a **consolidare una filiera virtuosa che incentivi l'innovazione e la sostenibilità.**

Ires premiale nel 2025 per le società che investono nel 4.0 o 5.0

La legge di Bilancio 2025 offre un'opportunità per le imprese che accantonano e reinvestono una parte degli utili.

La nuova legge di Bilancio 2025 debutta con tante novità, tra cui spicca **l'aliquota Ires ridotta al 20%** al rispetto tuttavia di precise condizioni. Entrando nel merito dell'agevolazione, si tratta di un'interessante opportunità ma non per tutti.

A dire il vero, si presenta tutto come un piccolo rompicapo. L'agevolazione **non spetta**, per ovvi motivi, alle società in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali, nonché ai soggetti Ires che applicano regimi forfettari di determinazione del reddito. Pure le imprese che nell'anno 2023 hanno chiuso in perdita sono impossibilitate ad accedere al beneficio.

La riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20% spetta soltanto per il periodo d'imposta **2025** e si applica al rispetto di precise condizioni. Occorre, in primo luogo, che gli utili relativi all'esercizio in corso al 31.12.2024 siano accantonati in apposita riserva in misura pari almeno all'80%. Inoltre, è necessario destinare almeno il 30% degli utili accantonati (in misura, comunque, non inferiore al 24% degli utili relativi al 2023) a un investimento in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, indicati negli allegati A e B di cui alla L. 232/2016 e all'art. 38 D.L. 19/2024.

Si tratta in buona sostanza di **investimenti in beni rientranti nelle categorie 4.0 o 5.0**, ammessi anche tramite contratti di locazione finanziaria e soprattutto effettuati nel periodo intercorrente tra il 1.01.2025 e il 30.10.2026. L'agevolazione, infatti, riguarda il periodo d'imposta 2025 e comparirà pertanto nel modello Redditi 2026. Naturalmente, valgono le consuete regole per cui i beni acquistati non potranno essere ceduti fino al 5° anno successivo all'effettuazione dell'investimento (investimento, peraltro, che non potrà essere inferiore a 20.000 euro).

Ma non è finita! È altresì necessario che il **numero di unità lavorative annue** relative al periodo d'imposta 2025 sia almeno pari o superiore rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024) e dovranno essere effettuate ulteriori assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta 2024 e comunque in misura non inferiore a un lavoratore a tempo indeterminato. Infine, nel 2024 o nel 2025 l'azienda non deve aver fatto ricorso alla CIG.

Giova infine ricordare, come se non bastasse, che l'agevolazione sarà oggetto di recupero nel caso in cui l'utile accantonato dovesse essere distribuito entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Per finire, non manca una contraddizione: nella legge di Bilancio compare anche una **stretta sui crediti per investimenti in beni 4.0**. Uno Stato che con una mano concede e con l'altra toglie. Ebbene, Ires premiale solo per soggetti virtuosi, ma che fatica!

Oltre a quanto sopra, per poter beneficiare dell'aliquota Ires ridotta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero il periodo d'imposta 2025 per i soggetti "solari"): **il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non dovrà essere diminuito** rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024); dovranno essere effettuate **nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato** che costituiscono un incremento occupazionale (così come definito dall'art. 4 D.Lgs. 216/2023, relativamente alla super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari almeno all'1% del

numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; nel 2024 o nel 2025 l'impresa **non deve avere fatto ricorso all'istituto della Cassa integrazione guadagni** (a eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi previsti dall'art. 11 c. 1 lett. a) D.Lgs. 14.09.2015, n. 148).

Infine, la normativa prevede la **decadenza dall'agevolazione** (con relativo recupero) nel caso in cui:

- la quota di utile accantonata dovesse essere distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31.12.2024 (ovvero entro il 31.12.2026);
- i beni oggetto di investimento dovessero essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (ovvero, per gli investimenti effettuati nel 2025, entro il 2030).

Infine, la normativa **non prevede particolari disposizioni in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni**; tuttavia, per l'adozione delle disposizioni attuative (anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio) è previsto il rinvio ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Obbligo PEC per amministratori di società

L'articolo 860 della [legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024](#) - pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 - stabilisce che i singoli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, formatisi a partire dal 1° gennaio 2025, devono dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.

Questa disposizione modifica l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 179/2012, il quale aveva già reso obbligatoria per le imprese individuali la registrazione della PEC nel Registro delle Imprese.

Dunque, dal 1° gennaio 2025, per ogni amministratore delle società – sia essa individuale o societaria - scatta l'obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Per mettere in pratica la disposizione normativa, saranno necessarie disposizioni attuative dettagliate, in particolare per le società che sono già registrate nel registro delle imprese.

Una volta che il registro delle imprese avrà integrato la nuova normativa, tutti gli amministratori di società saranno tenuti a istituire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a segnalarlo per l'inclusione nella visura camerale dell'azienda.

Gli amministratori che già dispongono di un indirizzo PEC, magari perché gestiscono un'impresa individuale o un'attività professionale autonoma, non dovranno crearne uno nuovo, ma semplicemente notificare l'indirizzo esistente al registro delle imprese.

Per quanto riguarda gli amministratori che non possiedono ancora un indirizzo PEC, sarà necessario attivarne uno e comunicarlo al registro delle imprese del territorio di competenza.

Considerando la brevità della disposizione normativa inserita, il nuovo obbligo si estenderà non solo al presidente e al legale rappresentante della società, ma anche a

tutti i membri del consiglio di amministrazione o, nel caso di società che adottano il sistema duale, ai membri del consiglio di sorveglianza.

L'adempimento dei nuovi obblighi sarà più semplice nelle società che sono gestite da un unico amministratore.

Agevolazione prima casa: un anno in più per la rivendita

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) modifica le norme relative all'incentivo per l'acquisto della prima abitazione, estendendo a 2 anni il periodo consentito per la rivendita dell'abitazione precedente senza perdere i benefici fiscali sul nuovo acquisto, per supportare il trasferimento residenziale.

L'incentivo per l'acquisto della prima casa offre condizioni fiscali vantaggiose sulle tasse indirette quando si compra un'abitazione, escluso per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, o A/9, conformemente ai criteri specificati nella Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR n. 131/1986.

Nel dettaglio, l'acquisto di una casa usufruisce delle seguenti agevolazioni fiscali:

- per gli atti non soggetti a IVA, l'imposta di registro è al 2% (non inferiore a 1.000 euro) e le imposte ipotecarie e catastali sono fisse a 50 euro ciascuna, come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 23/2011;
- per gli atti soggetti a IVA, questa è applicata al 4% e le imposte ipotecarie e catastali sono di 200 euro ciascuna, come indicato al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72.

Un requisito chiave per fruire di questi vantaggi, come indicato nella Nota II-bis (lett. c), è che l'acquirente dichiari di non possedere, neanche parzialmente o in comunione con il coniuge, altri diritti immobiliari su abitazioni comprate con agevolazioni sulla casa in tutto il territorio nazionale.

A partire dal 1° gennaio 2016, è stata aggiunta una disposizione temporanea per il mantenimento dei benefici fiscali durante l'acquisto della prima casa (conforme al comma 4-bis della Nota II-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 55, della Legge 208/2015). Tale norma consente al contribuente di beneficiare delle agevolazioni fiscali anche se, al momento della firma dell'atto notarile, possiede ancora l'immobile precedentemente acquistato con tali incentivi, a condizione che lo venda entro un anno dalla data dell'atto. Se l'immobile non viene venduto entro questo termine, il contribuente perde il diritto alle agevolazioni, risultando nell'applicazione delle tasse complete e delle relative sanzioni.

Ora, grazie alla legge di Bilancio 2025, viene esteso a due anni il periodo previsto dal comma 4-bis della Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, annessa al DPR 131/1986. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, l'acquirente di una prima casa che possieda ancora un precedente immobile comprato con agevolazioni, situato in qualunque parte del territorio nazionale, avrà un biennio per venderlo senza rinunciare ai vantaggi fiscali sul nuovo acquisto.

La modifica normativa è stata applicata direttamente nel testo del comma 4-bis della Nota II-bis, con la sostituzione dell'espressione "1 anno" con "2 anni". Anche se la Relazione illustrativa e il titolo della norma nel disegno di legge di bilancio menzionavano specificamente solo l'imposta di registro, l'estensione del termine per la vendita dell'ex abitazione dovrebbe essere valida anche per le questioni relative all'IVA e ai trasferimenti sia mortis causa sia inter vivos, mantenendo la continuità con la regolamentazione precedente la modifica.

Legge di Bilancio 2025 e settore agricolo

La legge di Bilancio 2025 dedica limitate risorse all'agricoltura.

Una novità significativa per il settore è la proroga del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes) dedicata ai produttori agricoli primari, alla pesca e all'acquacoltura, valida anche per il 2025 con un tetto di spesa di 50 milioni di euro.

Gli investimenti idonei devono essere realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Il credito d'imposta massimo accessibile per ciascun soggetto beneficiario corrisponde al credito richiesto, moltiplicato per una percentuale determinata da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, basato sulle domande ricevute e le risorse finanziarie disponibili.

È stato previsto anche un budget di 10 milioni di euro per il 2025 destinato a fornire contributi a fondo perduto alle aziende di allevamento colpite dall'epidemia di "lingua blu", attraverso l'abbattimento degli animali infetti.

Inoltre, 15 milioni di euro saranno destinati al Fondo di solidarietà nazionale per sostenere i premi assicurativi delle imprese agricole.

Il Programma nazionale triennale per la pesca e l'acquacoltura è stato rifinanziato con una dotazione di 250mila euro per il 2025 e di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027. Analogamente, il Fondo per il recupero della fauna selvatica riceverà 0,5 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2025 al 2027.

Inoltre, va sottolineato, con riferimento alla fiscalità dei redditi fondiari e agricoli degli agricoltori, che l'articolo 13, comma 3-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (DI 215/2023) ha esteso la riduzione fiscale sull'IRPEF per i redditi fondiari e agricoli dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), registrati presso l'assicurazione agricola. Questa estensione, originariamente prevista dal comma 44 della legge 232/2016, include ora un sistema progressivo di aliquote.

Tale alleggerimento fiscale è in vigore per l'anno 2024 e prosegue nel 2025.

Il sistema stabilisce che i redditi dominicali e agrari degli interessati, sommati, contribuiscano alla formazione del reddito totale secondo le seguenti proporzioni:

- a) fino a 10mila euro, per lo 0%;
- b) da più di 10mila euro a 15mila euro, al 50%;
- c) oltre 15mila euro, al 100%.

Di conseguenza, gli agricoltori con un reddito fino a 10mila euro godranno di una completa esenzione fiscale, mantenendo le condizioni degli anni precedenti invariati; quelli che eccedono questo limite saranno soggetti a tassazione solo sulla parte che supera i 10mila euro, beneficiando così dell'esenzione per i primi 10mila euro.

Legge di Bilancio 2025: a volte ritornano

Riaperte l'assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice.

La legge di Bilancio 2025 ripropone la possibilità di assegnare o cedere in via agevolata i beni dell'impresa a favore dei soci che sono iscritti nel relativo libro (ove previsto) alla data del **30.09.2024** ovvero che si iscriveranno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore alla data del **1.10.2024**. Gli atti di assegnazione/cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30.09.2025 (la

medesima disposizione è applicabile anche nei confronti delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di questi beni e che entro il 30.09.2025 provvederanno a trasformarsi in società semplice).

Nello specifico la disciplina riguarda le società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s. e, per equiparazione, le società di armamento e le società di fatto aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali), le società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.). Viceversa, dall'agevolazione sono escluse le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali (anche in caso di esercizio in via non prevalente dell'attività d'impresa). Si ricorda che:

- le società interessate possono anche essere in stato di liquidazione;
- nel caso in cui la società dovesse essere priva del libro soci, l'intestazione della partecipazione deve essere provata con titoli idonei aventi data certa;
- in caso di variazione della quota di partecipazione (ad esempio per effetto di un ulteriore acquisto), l'agevolazione è riconosciuta con riferimento alla nuova quota detenuta alla data di assegnazione/cessione;
- in caso di fusione/scissione, è necessario accertare che i soci delle società incorporate, fuse o scisse siano tali alla data del 30.09.2024;
- l'intestazione delle partecipazioni a favore di società fiduciarie non preclude la possibilità di accedere all'agevolazione;
- la qualità di soci deve essere riferibile al nudo proprietario e non al titolare del diritto di usufrutto.

A livello oggettivo, potranno essere assegnati/ceduti in via agevolata: gli immobili (terreni e fabbricati) diversi da quelli strumentali per destinazione, ovvero gli immobili patrimoniali (ex art. 90 del Tuir), gli immobili merce (ovvero quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa) e gli immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente nell'esercizio dell'attività d'impresa; i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ad es. auto, natanti e aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (sono esclusi i beni utilizzati per il noleggio di autovetture, scuole guida, ecc.). È importante ricordare che **l'utilizzo del bene e le relative caratteristiche devono essere verificate alla data di assegnazione/cessione**; pertanto, l'eventuale cambio di destinazione non può essere considerato come un comportamento abusivo, ma rappresenta un legittimo utilizzo della norma agevolativa (in tal senso, a conferma, si vedano: circ. min. 112/E/1999 e circolare Ag. Entrate 26/E/2016).

Operativamente l'operazione prevede il **pagamento di un'imposta sostitutiva** di ammontare pari all'8% della plusvalenza che emerge dall'assegnazione/cessione (ovvero del 10,5% della plusvalenza per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione). Nelle società di persone l'imposta sostitutiva dovrà gravare sulla società stessa. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato per il 60% del relativo ammontare entro la data del 30.09.2025, mentre il restante 40% entro il 30.11.2025.

Per gli immobili assegnati, il valore da contrapporre al costo per il calcolo della plusvalenza tassabile è costituito dal "*valore normale*" determinato sulla base del valore catastale degli stessi ai sensi dell'art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986; per quelli oggetto di cessione, il valore da utilizzare è il maggiore tra il corrispettivo e il valore normale/catastale. Infine, sulle **riserve di sospensione** annullate per effetto della assegnazione è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Nell'ipotesi di assegnazione/cessione, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa. L'Iva, se dovuta, è applicabile in base alla normativa ordinaria (conseguentemente, ai fini Iva, la base imponibile deve essere determinata sul corrispettivo addebitato).

Rateizzazione cartelle 2025 anche senza provare la crisi

Dal 2025 i contribuenti e gli imprenditori che scelgono di non comprovare lo stato di difficoltà in cui versa la propria impresa, avranno più tempo per rateizzare i piani di rientro del debito con il Fisco, purché il debito sia inferiore a 120.000 euro. È quanto prevede la disciplina delle nuove rateazioni con l'agente della riscossione, applicabile alle istanze presentate dal 1.01.2025. La "disposizione di salvaguardia" (art 6) del decreto, stabilisce che "per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili, in relazione all'anno di presentazione della richiesta". Le durate massime del piano di rateazione sono 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per domande presentate dal 1.01.2029.

I contribuenti che invece decideranno di comprovare lo stato di difficoltà otterranno una dilazione maggiore per il piano di rientro pari alle rateizzazioni concesse a chi ha un debito superiore ai 120.000 euro, e cioè fino a un massimo di 120 rate (10 anni). Per i debiti superiori ai 120.000 euro non ha rilevanza la data di presentazione della domanda e la dilazione a 10 anni è comunque concessa. Mentre la presentazione della domanda è rilevante in relazione alla durata massima del piano che è così modulato: da 85 a un massimo di 120 rate, per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026; da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028; da 109 a 120 rate, per istanze presentate dal 1.01.2029. Se l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all'attività d'impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (incendio, calamità naturale o altro), non è necessario provare lo stato di difficoltà perché è presunto per legge.

Pensione anticipata a 64 anni: le novità della legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025 introduce rilevanti modifiche alle regole per l'accesso, evidenziando un approccio che punta a integrare la previdenza pubblica con quella complementare, ma con requisiti contributivi più severi.

Contesto normativo - La pensione anticipata contributiva, disciplinata dall'art. 24, c. 11 D.L. 201/2011 (Legge Fornero), è stata successivamente aggiornata dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e ora dalla legge di Bilancio 2025. Questa misura si rivolge principalmente ai lavoratori senza contribuzione antecedente il 31.12.1995, permettendo loro di anticipare il pensionamento rispetto all'età ordinaria prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). A oggi, i **principali requisiti** per accedere a questa misura sono: età anagrafica minima di 64 anni; almeno 20 anni di contribuzione effettiva; finestra di attesa di 3 mesi; un importo minimo della pensione pari a 3 volte l'assegno sociale (1.603,23 euro lordi nel 2024); per le donne con un figlio, l'importo è pari a 2,8 volte l'assegno sociale, per le lavoratrici con più figli, il tetto minimo scende a 2,6 volte l'assegno sociale; l'assenza di contribuzione antecedente al 1996 o, in alternativa, aver optato per il computo presso la Gestione Separata (art. 3 D.M. 282/1996).

La pensione prevede un **tetto massimo** di ammontare pari a 5 volte il trattamento minimo (2.993,05 euro per il 2024), sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni).

Novità introdotte per il 2025 - La legge di Bilancio 2025 introduce quattro principali modifiche:

- 1. inclusione della previdenza complementare nell'importo soglia.** È ora possibile considerare le rendite derivanti dalla previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia minimo richiesto. Questo significa che i lavoratori con una pensione Inps inferiore a 3 volte l'assegno sociale, ma titolari di una rendita integrativa sufficiente a raggiungere tale importo, possono comunque accedere alla pensione anticipata a 64 anni;
- 2. aumento dei requisiti contributivi.** Per chi utilizza la previdenza complementare per arrivare all'importo soglia minimo, il requisito minimo passa da 20 a 25 anni di contribuzione dal 2025 e a 30 anni a partire dal 2030. Questa modifica mira a rafforzare la sostenibilità del sistema pensionistico, ma rappresenta una sfida per molti lavoratori;
- 3. incompatibilità con i redditi di lavoro.** Per chi utilizza la previdenza complementare per arrivare all'importo soglia minimo, non è consentito sommare i redditi di pensione ai redditi di lavoro, sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011);
- 4. aumento dell'importo soglia.** Dal 2030, l'importo soglia salirà a 3,2 volte l'assegno sociale.

Esempio pratico - Consideriamo un lavoratore che nel 2025 abbia maturato una pensione Inps di 1.300 euro mensili e una rendita integrativa derivante dalla previdenza complementare di 400 euro mensili.

Sommando i due importi, si ottiene un totale di 1.700 euro, superando così la soglia minima richiesta di 1.603,23 euro (pari a 3 volte l'assegno sociale, aggiornato per perequazione). Grazie a questa integrazione, il lavoratore potrebbe accedere alla pensione anticipata a 64 anni, nonostante la sola pensione Inps fosse insufficiente.

Criticità della misura - Le nuove regole offrono maggiore flessibilità grazie all'inclusione della previdenza complementare, ma comportano anche **un incremento significativo dei requisiti contributivi**, che potrebbe comunque escludere molti lavoratori con un fondo pensione integrativo, e una **maggiore complessità nella pianificazione previdenziale**, richiedendo l'intervento di consulenti esperti per valutare le opzioni disponibili.

Importanza della pianificazione previdenziale - La pensione anticipata a 64 anni rappresenta una soluzione interessante per chi desidera uscire dal mercato del lavoro prima dell'età ordinaria, ma le nuove disposizioni della legge di Bilancio 2025 rendono indispensabile un'attenta valutazione delle proprie scelte previdenziali.

Con l'avvicinarsi del picco dei pensionamenti previsto tra il 2030 e il 2038, è fondamentale che i lavoratori analizzino regolarmente la propria posizione contributiva e valutino l'opportunità di aderire a forme di previdenza complementare.

Il supporto di un consulente previdenziale è oggi più che mai essenziale per orientarsi tra requisiti sempre più stringenti e opportunità offerte dalla previdenza complementare.

Isee 2025, cosa cambia

Rilevanza dei redditi da piattaforme digitali e modifica dei coefficienti di equivalenza, con esclusione di titoli di risparmio pubblico dal calcolo del reddito patrimoniale.

Dal 2025, il calcolo dell'Isee presenta alcune **novità** significative che influiscono direttamente sull'accesso alle agevolazioni. In particolare:

- **nuovi redditi considerati:** sono stati inclusi nel calcolo dell'Isee i redditi derivanti da piattaforme digitali, quelli ottenuti da attività di noleggio a breve termine o da vendita di beni e servizi online;

- **variazione dei coefficienti di equivalenza:** i coefficienti di equivalenza applicati al reddito e al patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare sono stati leggermente modificati. Ad esempio, è stato introdotto un nuovo coefficiente per i nuclei familiari con un componente con disabilità grave;
- **esclusioni:** le somme erogate alle famiglie a titolo di assegno unico per i figli a carico non saranno considerate per alcune misure specifiche, come il bonus asilo nido e il nuovo bonus bebè.

Inoltre, è in discussione il **nuovo schema di decreto** che modificherà il Regolamento ISEE, con l'obiettivo di rendere operativa la norma già prevista dalla L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), ma non ancora applicata, che escluderebbe dal reddito patrimoniale i titoli di risparmio con garanzia statale (BOT, CTZ, CCT, BTP e Buoni Fruttiferi Postali) fino a un valore di 50.000 euro. A questa misura si dovrebbe aggiungere l'esclusione definitiva dell'assegno unico figli a carico dal calcolo dell'indicatore.

Di seguito un elenco di **benefici con i relativi importi limite dell'Isee:**

- Isee fino 10.140 euro: richiesta del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) con bonus da 500 euro e per il 2025 prestazione Universale di 850 euro, cumulabile con l'indennità di accompagnamento per gli over 80. Il richiedente deve effettivamente partecipare a iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- Isee fino a 8.000 euro: richiesta della Carta acquisti da 80 euro per i nuclei familiari con almeno un minore di 3 anni e per gli over 65;
- Isee fino a 10.140 euro: accesso all'Assegno di inclusione;
- Isee fino a 9.530 euro: accesso al bonus sociale per il pagamento delle bollette di energia, gas e acqua (per le famiglie con più di 4 figli a carico, la soglia si alza fino a 20.000 euro);
- Isee inferiore a 15.000 euro: assegnazione della Carta Dedicata a te di 500 euro nel 2024 e probabilmente di importo inferiore nel 2025;
- Isee fino a 17.000 euro: accesso all'importo massimo dell'Assegno unico per i figli a carico;
- Isee fino a 20.000 euro: accesso all'Assegno di maternità dei Comuni alle donne prive di tutele in gravidanza (404,17 euro per 5 mensilità);
- Isee fino a 25.000 euro: i beneficiari del Bonus asilo nido possono ottenere il rimborso massimo pari a 3.000 euro annui e 272,72 euro per 11 mensilità;
- Isee fino a 35.000 euro: Carta Cultura per i nati nel 2006 che compiono 18 anni nel 2024 (500 euro utilizzabili per acquistare libri, corsi di formazione o biglietti per vedere mostre, concerti e film al cinema).

Bonus per le nuove nascite 2025 - Nell'ambito delle misure in materia di famiglia, la Manovra 2025 introduce un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2025, si pone l'obiettivo d'incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli.

Il citato comma 206, nel dettaglio, prevede che l'assegno una tantum sia erogato nel mese successivo a quello di nascita o d'adozione, specificando, altresì, che l'INPS provvede alla gestione del nuovo istituto, ivi compresa la suddetta attività di monitoraggio finanziario.

La concessione dell'assegno è subordinata alla condizione che il nucleo familiare d'appartenenza del genitore richiedente, abbia un valore d'ISEE non superiore a 40.000 euro annui (valore d'ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico), nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare indicate.

A tal proposito, lo stesso comma 206 specifica che, l'assegno una tantum in esame, riconosciuto

nella misura ed alle condizioni summenzionate, non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Riguardo, più in particolare, al requisito soggettivo inerente alle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- o essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Il successivo comma 207 prevede, inoltre, che l'INPS invii relazioni mensili, recanti i risultati del suddetto monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle stime summenzionate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si ridetermineranno il valore annuo dell'assegno una tantum ed il limite suddetto del valore dell'ISEE.

Congedi parentali - Sempre nell'ambito delle misure in materia di famiglia, la Legge di Bilancio 2025 introduce anche disposizioni riguardanti i congedi parentali.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 217, della Manovra 2025, prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso d'adozione o affidamento), un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale.

Detto incremento, è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi ad un primo mese di congedo parentale. In base a tale innalzamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in questione, all'80% (anziché al 60% già previsto per il secondo mese ed al 30% già previsto per il terzo mese).

In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'80% sono, dunque, elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato).

Il successivo comma 218, definisce i termini transitori d'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 217, prevedendo che, il nuovo incremento in esame, non si applichi ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

Viene fatto salvo, per le ipotesi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'innalzamento all'80% per il secondo mese.

Apprendistato, i rischi per la mancata formazione

Il contratto di lavoro in apprendistato ha lo scopo di occupazione dei giovani e loro formazione, formazione che, se trascurata nel corso del rapporto comporta notevoli rischi al datore di lavoro.

Il **contratto di apprendistato**, riferimento D.Lgs. 81/2015 ex L. 167/2011, è un contratto a tempo indeterminato di natura “*mista*”, retribuzione e formazione in modo che l’apprendista possa conseguire qualifica/competenze/titoli di studio. La **formazione è un obbligo**, e l’inadempimento causa rischi di legittimità del contratto. Capita di rilevare che nel corso del rapporto l’apprendista svolge attività lavorativa spesso in autonomia, come un operaio/impiegato qualificato, in assenza del formatore “*Tutor*”; il datore trascura le attività formative obbligatorie che non sono un “*semplice affiancamento*”.

Il contratto di apprendistato prevede la stesura di piano di formazione individuale “*PIF*” (dettagliato per ogni annualità ed allegato al contratto di assunzione) e **verifiche periodiche** dell’andamento effettivo della formazione.

La **mancata formazione comporta la nullità del contratto**, trasformato dall’origine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il livello di inquadramento superiore a quello previsto al termine dell’apprendistato, corrispondendo le differenze retributive e versamento dei contributi ordinari, importi rilevanti e con **sanzioni**.

I percorsi di formazione sono differenti per tipo e finalità di apprendistato. L’apprendista deve essere **affiancato dal Tutor - Referente Aziendale** in possesso di diploma o idonee coerenti conoscenze, con almeno 3 anni di anzianità e un livello pari o superiore al livello finale dell’apprendistato (può formare sino a 5 apprendisti). Nelle aziende fino a 15 dipendenti il Tutor può essere svolto dal Datore di lavoro.

Il Datore di lavoro deve obbligatoriamente seguire i seguenti passaggi:

- **per apprendistato per la qualifica o diploma professionale:** far seguire percorsi esterni tramite Organismi accreditati ed interni come previsto da regolamentazione Regionale;
 - **per apprendistato professionalizzante/di mestiere:** la formazione è contenuta nel CCNL/Accordi Interconfederali che prevedono piani di formazione individuale con contenuti-modalità-durata;
 - **per apprendistato di ricerca-alta formazione:** la formazione è disciplinata dalla Regione;
 - **per apprendistato di formazione trasversale:** indicazione come per la qualifica professionale.
- Segnaliamo la possibilità di formazione diretta/interna con attestazione rilasciata dalle Agenzie Formative Accreditate.

La durata e la formazione sono diverse per titolo di studio posseduto dall’apprendista: 120 ore in caso di licenza elementare/scuola media I grado, 80 ore in caso di diploma secondaria di II grado/di qualifica/di istruzione-formazione professionale, 40 ore in caso di laurea o titolo equivalente. La durata della formazione può ridursi in caso di precedenti rapporti di apprendistato.

È possibile **rimediare alla mancata formazione solo per il primo anno** se sommando le ore di formazione del primo anno e sino al mese di verifica del secondo anno c’è il rispetto di almeno il 40% delle ore totali di formazione. È sempre il datore di lavoro che deve provare lo svolgimento della formazione, con testi e documenti.

Concludiamo con Cass. 22.06.2010 n.15055, che indica la possibilità di cambio mansione nel corso dell’apprendistato, se compresa nel medesimo livello inizialmente previsto e se non condiziona la finalità formativa prevista.

CIN e legge di bilancio 2025

Da **gennaio 2025** tutte le proprietà date in **locazione per periodi brevi** sono tenute ad avere un Codice identificativo nazionale, denominato **Cin**, il quale deve essere mostrato chiaramente sull'edificio interessato.

La mancata esposizione può comportare **sanzioni pecuniarie fino a 8.000 euro**.

Dunque, tutti i gestori di strutture alberghiere e unità abitative utilizzate per affitti brevi o scopi turistici dovranno dotarsi obbligatoriamente di CIN.

Inizialmente l'obbligo avrebbe dovuto essere operativo dal 2 novembre 2024. Però con avviso del 22 ottobre 2024 il dicastero del Turismo ha **spostato il termine al 2 gennaio 2025**.

CIN: cosa è

Il CIN rappresenta un **identificativo unico attribuito a ciascuna proprietà** o struttura alberghiera registrata all'interno della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).

È necessario esporre il CIN all'ingresso dell'edificio o della struttura e includerlo in tutte le pubblicità online, nonché nei documenti fiscali e nelle dichiarazioni richieste per legge.

Si sottolinea che, nel settore dell'ospitalità, il CIN è applicabile a ogni struttura associata alla cosiddetta "Casa Madre"; pertanto, sarà necessario ottenere un CIN separato per ogni dependance o struttura satellite dell'edificio principale.

Come avere il CIN: procedura

Al fine di acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili utilizzati per **affitti di breve durata** (fino a 30 giorni per cliente), i proprietari o i gestori devono:

- collegarsi al portale bdsr.ministeroturismo.gov.it;
- selezionare l'opzione "ottieni CIN" nell'area dedicata ai proprietari, ai gestori o ai loro delegati;
- effettuare il login con SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- esaminare l'elenco delle proprietà associate al proprio codice fiscale;
- cliccare su "dettaglio scheda" per la proprietà che interessa e richiedere il CIN;
- riempire il form con i dettagli mancanti, quali il numero di posti letto, e indicare se si è soggetti privati con o senza partita IVA;
- confermare la richiesta cliccando nuovamente su "ottieni CIN".

CIN e legge di Bilancio 2025

Il comma 78 dell'articolo 1 unico della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che attraverso i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate vengano stabilite le **procedure per l'inserimento del codice identificativo nazionale (CIN)**, menzionato nell'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, all'interno delle dichiarazioni dei redditi e nella certificazione unica.

Dunque, attraverso i documenti emanati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno stabiliti i metodi per riportare il codice identificativo nazionale (CIN):

- **nelle dichiarazioni dei redditi,**
- **nella certificazione unica.**

Comuni e monitoraggio fiscale

I Comuni assumeranno un ruolo cruciale nel monitoraggio delle strutture alberghiere e delle locazioni a breve termine.

Mediante ispezioni locali:

- le anomalie rilevate verranno segnalate alle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate;
- i risultati dei controlli potranno essere impiegati per iniziare verifiche fiscali da parte dell’Agenzia e, se ritenuto necessario, della Guardia di Finanza.

In conclusione, possiamo dire che il CIN, inizialmente visto come un ulteriore onere burocratico, sta effettivamente rivelando la sua essenziale utilità: presto diventerà un elemento fondamentale per collegare ogni proprietà immobiliare o struttura ricettiva non solo alla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), ma anche alle dichiarazioni fiscali e ai dati sui redditi generati.

L'introduzione del CIN segna dunque un passo significativo nell'evoluzione del sistema fiscale e amministrativo italiano, potenziando il controllo sui redditi derivanti dalle locazioni turistiche e incrementando la trasparenza nel settore. Questo si traduce in un rispetto più accurato delle leggi fiscali e una lotta più efficace contro l'evasione fiscale, fornendo contemporaneamente un quadro più regolamentato e sicuro, particolarmente per il mercato delle locazioni turistiche.

Detenuti: vantaggi fiscali per le imprese che assumono

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha reso note le indicazioni sui vantaggi fiscali e contributivi destinati alle imprese che assumono detenuti, valide per l'anno 2025 e integrative delle disposizioni già previste per il 2024.

E' quanto si apprende da una nota pubblicata sul portale del ministero della Giustizia il 19 dicembre 2024.

Lavoro detenuti: le indicazioni aggiornate dell'Amministrazione penitenziaria

Le indicazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria sono aggiornate al 16 dicembre 2024.

I benefici in esame sono destinati alle imprese che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, lavoratori detenuti o internati impiegati all'esterno del carcere, nonché detenuti o internati semiliberi.

Le imprese che decidono di avvalersi di questa opportunità possono ottenere un credito d'imposta pari a 520 euro mensili per ogni lavoratore assunto, calcolato nei limiti dei costi sostenuti. Nel caso in cui siano assunti detenuti o internazionali in regime di semilibertà, il credito d'imposta riconosciuto ammonta a 300 euro mensili.

Gli stessi sgravi fiscali si applicano anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di persone detenute o interne, a condizione che, al termine del percorso formativo, il soggetto sia immediatamente assunto.

Ma veniamo al dettaglio delle misure.

Vantaggi fiscali

La normativa, come detto, prevede vantaggi fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari, lavoranti all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 della legge sull'ordinamento penitenziario o semiliberi.

Tali agevolazioni consistono principalmente in un credito d'imposta mensile: 520 euro per ogni detenuto o interno assunto e 300 euro per i semiliberi, proporzionato alle ore lavorate in caso di contratti a tempo parziale.

Il beneficio si estende anche nei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, variando tra 18 e 24 mesi in base alla situazione del lavoratore.

Lo stesso credito d'imposta, come anticipato, si applica per attività di formazione svolte nei confronti di detenuti o internati, purché al termine del percorso formativo segua un'assunzione per una durata minima pari al triplo del periodo di formazione agevolata. Le agevolazioni non sono concesse alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali per attività formative.

Per accedere al beneficio, è necessario che l'impresa sottoscriva contratti subordinati di almeno 30 giorni, garantisca un trattamento economico conforme ai contratti collettivi e stipuli una convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario di riferimento.

Accesso al credito d'imposta

Per accedere al credito d'imposta, le aziende convenzionate devono presentare un'istanza alla direzione dell'istituto penitenziario entro il 31 ottobre di ogni anno, specificando l'importo totale richiesto per l'anno successivo, comprensivo del periodo post detentivo e della formazione. Le istanze vengono poi trasmesse ai provveditorati regionali, che le inoltrano al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria entro il 15 novembre.

Il Dipartimento stabilisce, entro il 15 dicembre, l'importo massimo spettante a ciascuna impresa e invia l'elenco degli aventi diritto all'Agenzia delle Entrate, pubblicandolo anche sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Il credito d'imposta può essere utilizzato dalle aziende in compensazione solo dopo essere stato maturato con l'effettiva assunzione dei lavoratori.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta - viene chiarito - non incide sulla base imponibile per le imposte sui redditi e l'IRAP e non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici, purché l'importo complessivo non superi il costo sostenuto per il lavoratore o la sua formazione.

Dal 2015, la compensazione del credito d'imposta avviene esclusivamente tramite il modello F24, utilizzando i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) con il codice tributo 6858.

Sgravi contributivi

Sono previsti anche degli sgravi contributivi che si sostanziano in una riduzione del 95% delle aliquote previdenziali e assistenziali a carico di datori di lavoro e lavoratori per i

detenuti obbligatori o internati assunti all'interno degli istituti penitenziari (da imprese private e cooperative) o ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'Ordinamento penitenziario (cooperativa individuale).

Questa riduzione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i lavoratori che hanno beneficiato di semilibertà o lavoro esterno, e per 24 mesi per coloro che non ne hanno usufruito, purché il rapporto di lavoro sia iniziato durante il periodo di detenzione.

Il rimborso degli oneri derivanti dalla riduzione è effettuato dall'INPS sulla base di rendicontazioni specifiche, con agevolazioni riconosciute in ordine cronologico di presentazione delle domande, identificate tramite numero di protocollo informatico.

Assunzione di donne svantaggiate: settori e professioni a alto tasso di disparità

Publicato nella sezione "Normativa" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il [decreto interministeriale](#) che individua i settori e le professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna per l'anno 2025.

Tasso di disparità uomo-donna e incentivi all'assunzione

Ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definiti, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

L'individuazione dei settori e delle professioni è funzionale all'applicazione degli incentivi all'assunzione di donne svantaggiate di cui all'articolo 4, commi 8-11, della [Legge 92/2012](#).

L'assunzione di nuovo personale è un passaggio cruciale per la crescita dell'azienda. La Guida Incentivi Assunzioni 2024, costantemente aggiornata, è una indispensabile bussola nell'intricata matassa di norme e regole, con mappe, esempi, tabelle e schede pratiche. Scopri come averla!

Il decreto 20 dicembre 2024, n. 3217 individua, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna sulla base dei dati Istat relativi alla media annua registrata nell'anno 2023 e andrà considerata per le assunzioni o trasformazioni agevolate nell'anno 2025.

Tasso di disparità uomo-donna per l'anno 2025

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2023 in misura pari al 9,6%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,0%.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del [decreto 30 dicembre 2024, n. 3217](#).

I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati in tabella.

Fringe benefit auto aziendali: pubblicate le tabelle ACI 2025

Sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 è stato pubblicato il comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate che contiene le tabelle chilometriche redatte dall' ACI, indispensabili per il corretto calcolo del rimborso da corrispondere ai dipendenti cui sono dati in concessione veicoli aziendali ad uso promiscuo. Le tabelle recepiscono le novità introdotte dal comma 48 della Legge di Bilancio 2025 che, modificando l' articolo 51 comma 4 del Tuir, ha apportato delle variazioni alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell' importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. La percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Invece, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024 dell' articolo 51 comma 4 del Tuir, il fringe benefit è computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO₂ del veicolo. In particolare, la determinazione dell' imponibile è effettuata applicando all' importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

- il 25% per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro;
- il 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- il 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- il 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra 2025, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell' articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell' importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d' imposta successivo, al netto dell' ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Lo Studio è aperto ogni mattina dalle ore 9 alle ore 13, ogni POMERIGGIO siamo chiusi.

Studio commerciale Baroncelli srl Stp - Iscritta al nr. 1 sez. stp dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato ari presso il Tribunale di Prato. Sede legale: Piazzetta Enrico Caruso 5 – 51031 Agliana Pistoia CF RI PI 01807760473